

A tutti i Clienti
Loro Sedi

Circolare n.38-2023

Oggetto: Premio aziendale di Produttività CCNL Agenzia di Assicurazione Anapa - Unapass

Con la presente, Vi segnaliamo che l'art. 36 del CCNL 18/12/2017 dei dipendenti delle agenzie di assicurazione ANAPA - UNAPASS disciplina il **Premio Aziendale di Produttività** da corrispondere ai dipendenti nel mese di giugno di ogni anno.

Il Premio aziendale di produttività individuale è correlato al raggiungimento di incrementi di produttività delle singole agenzie, i cui parametri di riferimento, nonché gli indicatori assunti per la determinazione della relativa erogazione, sono determinati in modo univoco dal presente articolo, a valere per tutte le agenzie.

Il riferimento per la misurazione dell'incremento di produttività individuale è identificato nelle provvigioni annue lorde percepite dall'agenzia - verificate per cassa - compresi rappels e/o sistemi premianti comunque denominati.

La condizione per la corresponsione del premio si verifica quando i valori di incremento di produttività individuale, aggiuntivo rispetto al tasso di inflazione reale, misurato con la stessa metodologia utilizzata per determinare gli aumenti contrattuali, sono i seguenti:

	+ 2 punti	+ 4 punti	+ 6 punti
A/ p.o. 1° liv.retr. 6	€ 240,00	306,00	382,50
B/ p.o. 3° liv.retr. 5	€ 208,00	265,20	331,50
B/ p.o. 2° liv.retr. 4	€ 192,00	244,80	306,00
B/ p.o. 1° liv.retr. 3	€ 176,00	224,40	280,50
C/ p.o. 2° liv.retr. 2	€ 164,00	209,10	261,38
C/ p.o. 1° liv.retr. 1	€ 160,00	204,00	255,00

Al verificarsi della condizione sopra indicata verranno corrisposti gli importi indicati, determinati in misura fissa una tantum, salvo quanto specificato al paragrafo successivo.

I suddetti importi sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattuali, e non saranno utili per la determinazione del T.F.R.

Gli stessi saranno corrisposti pro-quota ai lavoratori assunti nel corso dell'anno di riferimento, con calcolo per /12; saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.

Qualora la condizione per la corresponsione del premio, nel suo massimo valore, si sia verificata, l'Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale; in caso contrario, se cioè la condizione non si sia verificata, ovvero si sia verificata nelle misure intermedie (+2 punti, +4 punti), l'Agente dovrà provvedere a tale esibizione entro il termine di cui al successivo comma. In caso di mancata esibizione, il premio verrà comunque corrisposto nel suo massimo valore.

Dr. Paolo Dalmaschio

Consulente del lavoro – iscritto al n. 736 dell'Albo di Bergamo

La corresponsione avrà luogo unitamente ***alla busta paga del mese di giugno dell'anno successivo a quello di osservazione.***

Le singole Agenzie comunicheranno alle rispettive Associazioni sindacali firmatarie del CCNL entro il mese di settembre di ogni anno, i risultati applicativi della disciplina contenuta nel presente articolo.

Diverse modalità di determinazione del premio di cui al presente articolo potranno essere oggetto di accordi di II livello, da porre in essere esclusivamente nelle aziende con più di 15 dipendenti.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 15 giugno 2023

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio